

Allegato A

COMUNE DI SAN SALVO
Provincia di Chieti



CITTA' DI SAN SALVO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI SAN SALVO
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 01.04.2026

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Procedura per la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	6
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	6
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	7
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	7
Articolo 9 – Entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in fase di riscossione coattiva).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi affidati al concessionario relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:
 - a) ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 446/1997 (di seguito concessionario) entro il 31 dicembre 2025;
 - b) rateizzazioni di accertamenti esecutivi non affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 446/1997 (di seguito concessionario) entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il debitore dovrà presentare l'istanza dal 1° giugno 2026 al **30 giugno 2026**. Successivamente, il concessionario della riscossione coattiva comunica al debitore stesso, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
7. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - Imposta municipale propria IMU;

- Tributo per i servizi indivisibili TASI;
- Tassa sui rifiuti TARI, Tributo sui rifiuti;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP;
- Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
- sanzioni per violazioni al codice della strada;
- sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada;
- oneri edilizi e contributo costo di costruzione;
- canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- servizi a domanda individuale;
- proventi da concessioni e locazioni;
- altre entrate patrimoniali.

Articolo 3 – Procedura per la Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il concessionario entro il **31 agosto 2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico/prima rata: entro il **30 settembre 2026**;
 - b) importo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 200,00 ovvero, versamento nel numero massimo di:
 - 3 rate BIMESTRALI per somme da euro 200,01 a euro 1.000,00;
 - 6 rate BIMESTRALI per somme da euro 1.000,01 a euro 3.000,00;

- 8 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
- 14 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 6000,01 a euro 12.000,00;
- 18 rate BIMESTRALI per somme superiori a euro 12.000,01.

Le rate bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

5. Il piano di definizione agevolata viene concesso sulla base della posizione debitoria complessiva, determinando un numero di rate parametrato al totale dovuto. La dilazione mantiene una gestione distinta per ciascuna tipologia di tributo inclusa nel piano.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. La presente definizione agevolata non si applica ai carichi già inclusi in un piano di definizione agevolata precedente per il quale non è decaduto il beneficio alla data di approvazione del presente regolamento.

5. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed alle rateizzazioni di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2, anche decaduti, purché non integralmente riscossi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

3. La decadenza dalla definizione agevolata preclude il ripristino della precedente dilazione e comporta l'immediata esigibilità del debito residuo nella sua consistenza originaria.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso (ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.